





RUOLO E FUNZIONI DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Patrizia SAVOINI




*L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità:
l'esperienza italiana attraverso trent'anni di legislazione
speciale.*

- La scuola italiana accoglie nelle sue **classi normali** da **più di trent'anni** tutti i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi in situazione di handicap. Tutto questo è stato promosso e **accompagnato da importanti decisioni legislative e normative**, da investimenti di risorse, di personale e di formazione.
- La cifra che da sempre ha contraddistinto la storia normativa della legislazione speciale per l'integrazione del nostro paese è che **tutti i docenti della classe** hanno la responsabilità della realizzazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile. La funzione **non è di competenza esclusiva del docente di sostegno**.



Le principali norme che negli ultimi trent'anni hanno contribuito a garantire il diritto all'integrazione scolastica dei disabili

- Negli anni Sessanta una serie di disposizioni legislative istituivano le **classi o sezioni speciali** per i bambini e le bambine affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali (in particolare *Legge 31 dicembre 1962, n. 1859*).
- Negli anni Settanta, questo indirizzo viene sostanzialmente ribaltato con la legge **118/71** che prevede l'istruzione dell'obbligo nelle **classi normali** della scuola pubblica **per i mutilati ed invalidi civili**.
- La **C.M. 227/1975** estende agli handicappati psichici quanto previsto dall'art. 28 della L 118/1971, aprendo la scuola comune al graduale inserimento di questi alunni.
- Finalmente, con la **L. 517/1977**, appare l'**abolizione** esplicita delle **classi differenziali** e si consentono, nella scuola elementare e nella scuola media, forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap mediante la **presenza di un docente di sostegno** assegnato alla classe che accoglie l'alunno disabile.



Le principali norme che negli ultimi trent'anni hanno contribuito a garantire il diritto all'integrazione scolastica dei disabili

- La **legge 270/82** estende alla **scuola materna** statale l'istituzione dei posti di sostegno.
- La **sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987** costituisce una sorta di "pietra miliare" per gli effetti sulla legislazione in tema di integrazione degli allievi in situazione di handicap; sino alla sua pronuncia, infatti, il diritto all'integrazione è sancito soltanto per la scuola dell'obbligo, rimane esclusa quindi tutta la scuola secondaria superiore. In seguito alla sentenza viene emanata la **C.M. 262/88** che **assicura la frequenza alle scuole medie superiori** ai soggetti portatori di handicap e istituzionalizza la **presenza di insegnanti specializzati di sostegno per gli allievi disabili iscritti nella scuola secondaria superiore.**
- Il punto di svolta nella normativa per l'handicap, non solo in campo scolastico, è la **legge-quadro 104/92** per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.



Legge 104/92

- **L'articolo 12** sancisce il **diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola**, sottolineando che il **diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre difficoltà**. Prevede, inoltre, ai fini di garantire una reale integrazione, la necessità di predisporre una serie di **atti quali la diagnosi funzionale e il profilo-dinamico funzionale**.
- **L'art. 13** è il più importante dell'intera legge 104/92, per la parte specifica dell'integrazione scolastica. Si ribadisce che **l'integrazione stessa si realizza nelle classi "comuni"** e che **in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati**. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono strutturate secondo aree disciplinari. Infine si conferisce la **con-titolarietà delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati**, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza.
- **L'art. 14** stabilisce **l'obbligo da parte del Ministero della PI di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente in tema di integrazione**. E' da sottolineare il fatto che non si parla solo del personale docente di sostegno ma la disposizione deve intendersi riferita a **tutto il personale docente**.
- **L'art. 16**, infine, tratta una materia di particolare delicatezza, tuttora questione aperta in tema di integrazione dei disabili: **la valutazione del loro rendimento e delle prove d'esame che deve rapportarsi al PEI (Piano educativo individualizzato) approvato dai competenti organi collegiali**. La valutazione dell'allievo disabile è l'indicatore più importante e delicato di tutta l'integrazione, in quanto oscilla sempre tra due posizioni opposte: da una parte un'eccessiva severità e dall'altra un'inefficace "buonismo" che spesso nasconde "benefici" più per i docenti che per i disabili.



L'insegnante di sostegno

- La figura dell'insegnante "di sostegno" è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come **docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari** ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti con handicap nella scuola pubblica.
- L'insegnante "di sostegno" prima di tutto è **un insegnante**.
- L'insegnante di sostegno, come tutti gli insegnanti, **prima "è", poi "fa"**; quindi necessita di una formazione personale sulle dimensioni emotive, esistenziali e culturali più direttamente coinvolte nell'incontro con la disabilità e la sofferenza psicologica.
- L'insegnante "di sostegno" **condivide** con tutti gli altri colleghi i **compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe**. Non "ha" un suo alunno disabile, tutto per sé, in possesso esclusivo.
- Nella scuola secondaria, l'insegnante di sostegno, pur non possedendo una preparazione specifica su tutte le materie, può lavorare, in caso di necessità, anche al di fuori della propria area disciplinare, in quanto è un **"mediatore di contenuti"** e deve, quindi, possedere strategie didattico-metodologiche specifiche, non necessariamente contenuti specifici (anche se è sempre meglio prepararsi studiando, studiando e studiando!).
- L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante **"per" il sostegno** o, meglio, per **attivare le varie forme di sostegno** che la comunità scolastica deve offrire.



Competenze e funzioni dell'insegnante “di sostegno”

- L'insegnante per il sostegno deve essere in grado di **tessere reti di relazioni significative** a livello professionale con i colleghi curricolari, con gli educatori, con il personale assistenziale, con i familiari, con gli operatori sociali e sanitari, con le figure importanti di un territorio, con i rappresentanti degli Enti locali, di varie amministrazioni, di cooperative sociali, ecc.
- Deve quindi possedere capacità di ascolto, di riconoscimento della dignità professionale dell'altro, di mediazione, di sostegno, di decisione e di *problem solving*, di soluzione di conflitti, di comunicazione e di assertività costruttiva.
- Deve essere uno specialista di tavoli di concertazione e di decisione comune, grazie ai quali aiuta tutti a comunicare realmente, a rispettare i ruoli, a scambiarsi, a decidere insieme, a fondere saperi e prospettive, mediando soluzioni nuove, diverse dalla semplice somma delle parti.
- Deve essere un **diplomatico**, che conosce sia le varie lingue utilizzate dalle differenti professioni sia le rispettive culture.
- Deve essere un **conoscitore delle dinamiche dei gruppi**, capace di attivare rituali istituenti alleanze professionali nuove.
- Deve essere un **mediatore** che non si stanca di connettere, avvicinare, limare, fondere, trovare un filo di raccordo, di progetto comune, di impegno collettivo, di decisione condivisa, di patto operativo.



Competenze e funzioni dell'insegnante “di sostegno”

- L'insegnante per il sostegno ha bisogno di **conoscere norme e disposizioni**, sia del suo ambito sia di quello di altre professioni. Con le norme si può costruire un'organizzazione che tutela stabilmente i diritti di tutti, in particolare dei più deboli.
- L'insegnante per il sostegno deve conoscere a fondo i vari **meccanismi** utilizzabili per creare qualità **nell'utilizzo delle varie risorse** per l'integrazione.
- L'insegnante per il sostegno deve conoscere il **ruolo e le competenze dei vari Enti e Istituzioni di un territorio**, quello che debbono e possono fare per l'integrazione scolastica e sociale.
- L'insegnante per il sostegno deve conoscere la **realtà istituzionale, normativa, organizzativa** (ed anche economica, culturale, comunicativa) dei vari ecosistemi in cui opera.



Competenze e funzioni dell'insegnante “di sostegno”

- L'insegnante per il sostegno può essere una fonte importante di **aiuto e di supporto anche per la famiglia dell'alunno disabile**, che ancora troppo spesso è da sola nel suo ciclo di vita.
- Le famiglie possono fronteggiare il loro stress in modo problematico, assente o aggressivo, iperprotettivo o centrifugo, oppure possono essere una fonte inesauribile di risorse e di coinvolgimento, di stimolo all'autonomia e alla crescita.
- Comunque sia, la **famiglia** va sempre trattata come un **alleato prezioso** nel percorso di integrazione scolastica e sociale.
- E' necessario rapportarsi con i familiari con **considerazione, ascolto, empatia, comunicazione, mediazione e coinvolgimento continuo**.
- Ma è anche importante **fissare assieme regole, confini, limiti** e tutele della professionalità degli insegnanti, che **non dovrebbero**, in nome di un eccesso di "familismo", essere al servizio di ogni capriccio dei genitori e **colludere** con alcune scelte "tecniche" della famiglia che possono essere addirittura controproducenti per l'alunno.



Competenze e funzioni dell'insegnante "di sostegno"

- L'insegnante per il sostegno non è certo l'unico responsabile del **Piano educativo individualizzato per l'alunno disabile** - che è invece frutto di una corresponsabilizzazione di tutti i docenti, degli operatori sociali e sanitari e della famiglia - ma ne è il perno, il **garante** di un **equilibrato funzionamento** collettivo.
- E' un professionista che interpreta un ruolo di tutela degli interessi esistenziali dell'alunno disabile, che lo aiuta nella memoria della sua storia e nella definizione di un suo **progetto di vita**.
- In tal senso deve lavorare con la persona disabile ed i colleghi nel definire, in modo condiviso, "**obiettivi partecipati**" (elaborati e vissuti insieme, non imposti), percorsi possibili, **criteri di verifica e valutazione** sia degli obiettivi sia dei percorsi fatti per cercare di raggiungerli.
- Deve avere uno "sguardo lungo", oltre che "sottile", (espressione di Sergio Neri, che pensava allo "sguardo sottile" dell'educatore come qualità percettiva penetrante, in grado di leggere sfumature lievi e di dar loro un senso profondo), e riuscire a **vedere adulto quel bambino disabile** che ha di fronte, con le sue necessità e i suoi desideri, nel lavoro, in casa, nelle relazioni affettive, con gli amici, ecc., in modo da **orientare un Piano educativo individualizzato verso una dimensione di Progetto di vita**.




Competenze e funzioni dell'insegnante "di sostegno"

- Un insegnante per il sostegno, in quanto "**mediatore di contenuti**", dovrebbe possedere una *forte cornice metodologica generale*, in cui inscrivere, dare senso e sperimentare una ricca *pluralità di metodi, interventi, materiali, tecniche educative e didattiche*.
- La cornice, per essere generativa di scelte, decisioni e orientamenti a livello di specifici metodi, deve possedere alcune caratteristiche:
 - Stabilire come priorità di analisi il "**funzionamento**" **attuale ed esteso del soggetto**, in termini di apprendimento inteso in senso globale - e non solo la categorizzazione degli alunni secondo le "rassicuranti" nosografie tradizionali - in modo da poter realizzare interventi individualizzati, tagliati accuratamente su misura della situazione di difficoltà dell'alunno in questione.
 - Leggere **il funzionamento del soggetto in modo globale**, da diverse prospettive, in modo interconnesso e reciprocamente causale, secondo il modello della classificazione ICF che consente una comprensione qualitativa degli "ambiti" di difficoltà di un alunno (*Funzioni o Strutture corporee, Attività personali e Partecipazione sociale, Fattori contestuali*) e permette una prima definizione dei corrispondenti "ambiti" di risorse.
 - Permettere la costruzione di una "**speciale normalità**" (ovvero arricchire tecnicamente la normalità delle attività). Nella scelta e nell'applicazione di metodi, materiali, mediatori e situazioni didattiche, l'orientamento della "speciale normalità" privilegia quelli più vicini alla normalità rispetto a soluzioni speciali-separanti e ci stimola contemporaneamente ad arricchire di aspetti tecnici le abituali prassi della normalità (ad esempio valorizzazione del ruolo dei compagni nel *tutoring* e nei gruppi di apprendimento cooperativo; utilizzo dei testi normali, adattandoli, semplificandoli e arricchendoli sulla base dei diversi bisogni di apprendimento ecc.)



Competenze e funzioni dell'insegnante “di sostegno”

- L'insegnante per il sostegno deve possedere un **forte corpus di conoscenze teoriche** sui processi coinvolti negli apprendimenti, nel pensiero, nelle emozioni, nelle relazioni e nei gruppi, oltre che sulle problematiche pedagogiche, psicologiche e sociologiche connesse alle diverse tipologie di utenza.
- Queste conoscenze devono, però, essere rielaborate e rese significative in un **modello personale**, adattato dal singolo insegnante: una specie di mappa teorica attraverso la quale **tentare di leggere** ciò che succede, di **usare metodi e tecniche** e di **interrogarsi con progetti di ricerca**.
- Una **ricerca** significativa che dovrebbe poggiare su ciò che si sa, o si crede di sapere, **per evolverlo, correggerlo, arricchirlo**, anche smentendo convinzioni provvisorie, **attraverso la conoscenza empirica e lo studio**.
- Occorrono, dunque, anche buone **capacità di documentare** l'insieme delle **prassi di integrazione e di inclusione** e di connettere questo materiale a quello presente nei Centri di documentazione e in altre banche dati di interesse.



“Questi bambini nascono due volte.
Devono imparare a muoversi in un mondo
che la prima nascita ha reso difficile.
La seconda dipende da voi, da quello che
saprete dare.
Sono nati due volte e il percorso è più
tormentato.”

Giuseppe PONTIGGIA in “Nati due volte”



BIBLIOGRAFIA

- A. Canevaro, D. Ianes, *Buone prassi di integrazione scolastica*, Erickson, Trento 2002.
- F. Celi, D. Fontana, *Fare ricerca sperimentale a scuola*, Erickson, Trento 2003.
- A. De La Garanderie, *I mezzi dell'apprendimento e il dialogo con l'alunno*, Erickson, Trento 2003.
- P. Gherardini, S. Nocera, *L'integrazione scolastica delle persone Down*, Erickson, Trento 2000.
- D. Ianes, *Il bisogno di una "speciale normalità per l'integrazione"*, in *Difficoltà di apprendimento*, 2001, pp. 157-164.
- D. Ianes, M. Tortello, *La Qualità dell'integrazione scolastica*, Erickson, Trento 1999.
- D. Ianes, M. Tortello, *Handicap e risorse per l'integrazione*, Erickson, Trento 1999.
- D. Ianes, *La diagnosi funzionale secondo l'ICF*, Erickson, Trento 2004.
- M. Pavone, *Personalizzare l'integrazione*, La Scuola, Brescia 2004.
- G. Pontiggia, *Nati due volte*, Oscar Mondadori, Milano 2000.
- L. Rondinini, M. Longhi, *Quello sguardo sottile*, Erickson, Trento 2004.
- C. Scataglini, S. Cramerotti, D. Ianes, *Fare sostegno nelle scuole superiori*, Erickson, Trento 2008.
- L. Tuffanelli, D. Ianes, *Formare una testa ben fatta*, Erickson, Trento 2003.